

Agenzia: il “passaggio” del contratto alla società

EGIDIO PAOLUCCI

Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare casi in cui l'agente – vuoi per normale avvicendamenti societari, vuoi per esigenze di carattere fiscale – decide di «trasformarsi» costituendo una società (quasi sempre sas o snc) e «trasferendo» a tale nuovo soggetto il o i contratti di agenzia in essere.

Si tratta di un fenomeno assai diffuso nella pratica degli affari che, però, se non ben gestito, può determinare la perdita dell'«anzianità» maturata e, quindi, delle indennità di cessato rapporto.

In casi come quello appena prospettato, per non perdere i diritti maturati, è necessario che l'agente cedente conferisca il mandato alla nuova società ovvero proponga alla mandante la cessione del contratto in essere. Tali indispensabili passaggi vengono, non di rado, erroneamente considerati superflui sul presupposto che non si produrrebbero sostanziali differenze nell'ipotesi in cui, la persona fisica titolare del mandato, acquisisca la qualifica di socio ammi-

nistratore della nuova società. Così, però, non è perché, senza il consenso dell'altro contraente, il mandato non può essere ceduto a terzi, ancorché si tratti di società in cui lo stesso agente è presente. Per il conferimento del mandato in società, pur non essendo necessario in assenza di una specifica pattuizione che lo imponga, detto consenso è comunque opportuno perché, qualora manchi, ove il conferente sia una persona fisica o una società di persone, la mandante potrebbe legittimamente recedere dal contratto.

Appare, in altre parole, importante raccogliere il consenso della mandante alla *cessione del contratto senza soluzione di continuità* ovvero *al conferimento del mandato*.

In tal caso, il rapporto prosegue senza interruzione e si trasferiscono al nuovo soggetto tutti i diritti e tutti gli obblighi (debiti e crediti) fino a quel momento sorti.

Ove ciò non avvenga, i due contratti dovranno essere considerati distinti con l'intuibile

conseguenza che il cedente sarà considerato dimissionario; corollario di quanto innanzi è che, oltre a perdere il diritto alle indennità di fine rapporto, l'agente «uscente» sarà tenuto ad osservare il periodo di preavviso previsto dalla norma civilistica o dall'AEC ovvero a corrispondere alla mandante l'indennità sostitutiva.

Qualora sia stato già realizzato il «subentro» nel mandato ovvero qualora non sia consigliabile «smuovere le acque» – poiché la cessione del contratto può realizzarsi (oltre che per volontà espressa) anche per fatti concludenti - per non perdere i diritti maturati (ed in particolare quelli legati alle indennità di fine rapporto), dovranno essere ricercati tutti quei documenti dai quali si possa evincere che la mandante abbia inteso trasferire al nuovo soggetto tutte le partite a credito ed a debito riferite al precedente rapporto contrattuale.

Si tratta ovviamente di una strada un po' tortuosa e rischiosa che converrà percorrere solo in casi estremi.